



RG Nr. 177/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Luigi Perina

Dr. Annalisa Multari

Dr. Annalisa Del Col

Presidente

Consigliere rel.

Giudice ausiliario della Corte di Appello

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8 marzo 2017

Da

..... rappresentato e difeso dall'Avv.
del foro di Salerno, e Avv., con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultima in Via per mandato del ricorso in appello,
appellante

Contro

....., in persona del Presidente con sede in
....., P.L./C.F., con il patrocinio dell'avv. Antonella Tosetto (C.F.
TSTNNL60L45A703U) del foro di Padova, pec. avvantonella.tosetto@ordineavvocatipadova.it,
presso il cui Studio in Padova, Via Valeri n. 5 elegge domicilio, come da mandato in calce alla
memoria di costituzione telematica,
appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 18/17 di data 18.01.17 e non notificata

In punto: demansionamento, mobbing risarcimento danno

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in totale riforma della impugnata sentenza accogliere la domanda come proposta con condanna della come legalmente rappresentata al pagamento delle somme



indebitamente trattenute per euro 69.892,21 di cui 53.200,00 per indennità sostitutiva del preavviso e 5600,00 euro, per la retribuzione del mese di settembre; 6892,21 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, euro 4200,00 per gratifica natalizia, come quantificate nella busta paga, oltre interessi come per legge dall'1.10.14 al soddisfo e il danno da liquidarsi in via equitativa e del versamento delle somme dovute al Prevedal per tfr in relazione al periodo di preavviso e la rivalsa delle spese del doppio grado.

Per parte appellata :

Per quanto esposto, poiché la domanda di riforma svolta in appello è priva di fondamento fattuale e destituita in diritto di ogni fondamento si chiede il rigetto del ricorso d'appello e la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio *de quo* con condanna dell'appellante alla refusione delle spese relative al giudizio di secondo grado.

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova proposti in primo grado in quanto il capitolo I è ammesso ed il secondo deve ritenersi inammissibile perché generico e in denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avverse si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 18/17 il giudice del lavoro di Padova, rigettava integralmente le domande proposte da _____ ex dirigente della società _____ il quale lamentava che a causa del demansionamento subito a far data dal mese di luglio 2014, era stato costretto a presentare le dimissioni in data 22.09.14; il giudice ritenuto non provato il demansionamento in ragione della genericità e irrilevanza delle prove offerte, considerava legittima da parte della società la trattenuta dell'indennità di mancato preavviso e condannava il ricorrente alle spese di lite.

2. Avverso la sentenza proponeva appello il _____ il quale censurava la sentenza con unico articolato motivo.

Si costituiva la società appellata che contrastava l'appello in ragione delle allegazioni e delle prove documentali versate in atti e non contestate dalla parte appellante.

La Corte di Appello di Venezia, all'esito della discussione, all'udienza del 28.02.19 ha deciso la causa come da dispositivo di cui dava lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con unico articolato motivo parte appellante censurava la decisione del giudice di primo grado, che senza ammettere le prove orali, aveva ritenuto non provato il lamentato demansionamento e il



mobbing , nonostante a proprio avviso dai documenti dimessi emergesse la violazione dell'art. 2103 c.c. .

In particolare secondo l'appellante a fronte della propria assunzione in data 1.09.10 come direttore commerciale della società _____ che si occupa della commercializzazione degli strumenti di misurazione della pressione del gas civile e industriale, regolazione e misura dei fluidi gassosi e liquidi(contatori), la successiva assunzione del _____ i dal maggio 2014 in qualità di responsabile commerciale, lo aveva fatto degradare a mero direttore di area territoriale, con assegnazione di una quota di clienti che erano meno importanti rispetto a quelli gestiti fino a quel momento.

Evidenziava che la prova del demansionamento era consistita quindi sia nella provata suddivisione geografica comunicatagli ulteriormente in data 4 luglio 2014, che dall'esistenza di tre proposte commerciali in cui il _____ i si era firmato come direttore commerciale.

Assumeva poi che, tenuto conto del comportamento aziendale silente e successivo alle proprie lamenti di demansionamento, in data 26.09.14 aveva rassegnato le proprie dimissioni. Trattandosi di giusta causa di dimissioni in quanto provocate dalla condotta mobbizzante della datrice di lavoro, erroneamente il giudice aveva escluso il credito rappresentato dall' indennità di preavviso e il risarcimento dei danni di cui chiedeva il ristoro in via equitativa.

Parte appellata aveva contestato l'appello rilevando come già prima dell'assunzione del _____ i il _____ non fosse l'unico dirigente ad occuparsi della parte commerciale; peraltro l'assunzione come dipendente del _____ - inquadrato come quadro e quindi a livello inferiore del ricorrente- non aveva comportato alcuna modificazione né qualitativa né quantitativa delle mansioni dell'appellante, il quale aveva conservato il rapporto con la clientela già acquisita, che rappresentava economicamente la maggior parte del fatturato della società dell'anno precedente.

Dal punto di vista economico inoltre nessuna modifica peggiorativa era intervenuta per l'appellante che aveva continuato a beneficiare dei premi e dei benefits previsti dall'assunzione.

Quanto poi alla richiesta di applicazione dell'art. 16 del contratto collettivo, eccepiva la novità e inammissibilità della richiesta, in quanto disposizione mai invocata in primo grado.

4. L'appello proposto va rigettato per le ragioni che seguono.

In via preliminare va rilevato che parte appellante, pur contestando apparentemente la mancata ammissione dei propri capitoli di prova da parte del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile uno dei quattro capitoli (il numero 2) che aveva il seguente tenore: “ *vero che le grandi aziende clienti della _____ sono ubicate nel centro nord consistente Italia*”, per mancata indicazione del nome delle aziende, non ha tratto dalla censura conseguenze istruttorie, né ha impugnato l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado in data 6.06.16 non aveva ammesso le



conseguenti alle modifiche organizzative di cui era stato discusso anche con il ricorrente in precedenti incontri e riunioni aziendali (cfr.doc. 15 parte convenuta).

In particolare, per i direttori di area era prevista una suddivisione geografica soltanto con riferimento ai nuovi clienti acquisiti dopo il 30.04.14.

Tutti i clienti già acquisiti dal [redacted] e che rappresentavano i 3/4 del fatturato commerciale dell'azienda negli anni 2013-2014 gli erano stati mantenuti, come confermato dalla documentazione versata in atti dalla appellata subb. docc. da 15 a 34; documentazione non contestata dall'appellante.

Come si evince inoltre dal doc. 35 dimesso dall'appellata il valore dei clienti assegnati al [redacted] era pari ad un fatturato annuo di circa euro 1700.000,00, mentre al nuovo arrivato [redacted] erano stati assegnati clienti per un fatturato annuo di circa 600.000,00 euro.

Il [redacted] aveva già collaborato come consulente con la società, acquisendo alcuni clienti e l'intenzione dell'azienda era di utilizzarlo soprattutto per acquisire aziende o società che non fossero ancora clienti della [redacted], o che comunque producevano un fatturato minimale (così il [redacted] di [redacted] non era cliente della [redacted] e il [redacted] era stato acquisito dal [redacted] nel 2013 quando operava per la società come collaboratore, mentre il gruppo [redacted] concorreva per un fatturato marginale di circa 23-26 mila euro l'anno cfr. doc. 19 parte appellata).

I clienti del [redacted] consistevano in aziende collocate sia al Nord Italia, che nell'area del centro sud e isole, tenuto conto che il premenzionato, presente in azienda con cadenza quindicinale e senza alcuna funzione di coordinamento di personale amministrativo di cui si serviva di volta in volta in caso di necessità, risiedeva a Salerno ed era pienamente autonomo nello svolgimento della propria attività per conto della società, recandosi in sede circa due volte al mese.

Peraltro la [redacted] era una società di piccole dimensioni: c'erano 4 dipendenti, compreso il [redacted] e due amministratori(cfr. docc. 2 e 34 parte appellata); in merito al ruolo del [redacted] i giova ricordare che fin dalla sua assunzione il medesimo, secondo quanto allegato dalla parte appellata, documentato e non contestato dall'appellante, aveva collaborato con altre figure professionali con cui condivideva la gestione commerciale ed in particolare con il sig. [redacted] (cfr. doc. 6 parte appellata), consulente esterno e [redacted] direttore commerciale per l'estero.

Come evidenziato dall' appellata il mercato cui si rivolgeva la [redacted] rappresentava un settore ristretto in quanto l'attività della società- prevalentemente- consisteva nella partecipazione alle gare di appalto con procedure indette dalle aziende distributrici del gas e disciplinate dal Codice degli appalti pubblici; la società necessitava quindi di soggetti che fossero in grado di individuare le nuove gare di appalto e che predisponessero offerte competitive trattandosi di procedure riservate ed indette su invito (cfr. doc. 14 parte appellata).



Rispetto al lamentato svuotamento del ruolo e delle mansioni va ulteriormente osservato che il [redacted] inquadrato come dirigente, godeva di un trattamento economico superiore a quello del [redacted] assunto come quadro; nel tempo anche dopo il lamentato demansionamento, l'appellante aveva sempre mantenuto i benefits concessi (alloggio, rimborso spese quando era presente negli uffici aziendali di [redacted], utenza mobile, carte di credito aziendali, computer auto aziendale in uso personale), oltre che il trattamento economico, compreso quello premiale pattuito nel tempo (cfr. docc. 5-20-21 parte appellata e docc. da 9 a 13 parte appellata).

L'assunzione del [redacted] in data 2.05.14 era stato l'effetto della nuova strategia aziendale comunicata e concordata anche con il [redacted] nella riunione del dicembre 2013, dovendo il [redacted] occuparsi dei clienti marginali, ma che potevano avere delle potenzialità utili per l'accrescimento economico della [redacted].

Come si evince dal contenuto delle e-mail dimesse dalle parti (cfr. docc.2,3, 4,5,8,9 parte appellante, 23,24 parte appellata), la firma di 3 proposte commerciali ad opera del [redacted] in qualità di direttore commerciale, era conseguente ad un fraintendimento e comunque era avvenuta su iniziativa del dipendente, stigmatizzata pubblicamente dalla società con la lettera del 2.07.14 di cui al doc. 16 di parte appellata e 2 di parte appellante e ribadita nella e-mail del 4.07.14 di cui al doc. 34 di parte appellata, rivolta ad entrambi i dipendenti.

Dal tenore delle comunicazioni citate risulta altresì provato che la lamentata suddivisione territoriale, così contestata dall'attore, non era affatto rigida, potendo essere modificata nel tempo in ragione delle necessità commerciali e della necessaria interazione tra i due dipendenti.

Trattavasi comunque di suddivisione territoriale rispettosa del luogo di residenza dei due lavoratori avendo la società riservato all'appellante l'area del sud, comprensiva anche di parte della regione Marche e delle isole.

In particolare al punto e) della lettera di cui al doc. 16 di parte appellata era indicato espressamente che: "...esclusivamente per la nuova clientela, non esistente nel portafoglio aziendale dei clienti acquisiti al 30 aprile, ci sarebbe stata una suddivisione geografica centro-nord e centro-sud per ovvi motivi di convenienza logistica dell'azienda, pur concordando di derogare a tale suddivisione in base alle entrate e conoscenze che ciascuno dei due responsabili può avere di fatto nell'area del collega".

Del pari nella e-mail del 18 luglio 2014 la società chiariva che "in ogni caso la lista è da considerare flessibile nel senso che se riterrete opportuno insieme di modificarla per varie convenienze sarete liberi di farlo, la cosa importante è che ne venga messa a conoscenza l'organizzazione aziendale per non generare pasticci. L'ottica deve essere sempre comunque quella del lavoro di squadra".



Il quadro probatorio documentale offerto dalle parti depone quindi per il rigetto del ricorso in appello, ritenuto che a fronte dell'assunto del declassamento conseguente all'affiancamento di altro soggetto come responsabile commerciale, non era stato provato dal ricorrente, come era suo onere, quali mansioni o meglio compiti peculiari del ruolo dirigenziale gli sarebbero stati sottratti, avendo mantenuto gli stessi contatti commerciali, oltre alla propria autonomia e discrezionalità decisionale, come pure il trattamento economico pattuito.

Né la sopravvenuta limitazione territoriale, lamentata dall'appellante, a seguito dell'affiancamento del [redacted] consente di accogliere il ricorso poiché, anche a concedere che l'operatività del [redacted] dal luglio 2014 sia stata delimitata, a differenza di quanto avveniva in precedenza, tuttavia al più si tratterebbe di una diminuzione quantitativa delle mansioni svolte che, a fronte del mantenimento nei fatti del proprio ruolo dirigenziale, per quanto esposto sopra, non consente di ritenere realizzata la condotta inadempiente lamentata dal [redacted] in capo alla [redacted].

Né peraltro parte appellante aveva provato che dal 4.07.14 la propria operatività aziendale era stata azzerata, atteso che, per quanto allegato dalla società, il [redacted] aveva continuato ad operare con l'ampiezza di poteri del periodo precedente e nei confronti di clienti importanti per la datrice di lavoro (3/4 del fatturato del 2013).

Il tenore della corrispondenza intervenuta nei pochi mesi in discussione, non risulta irrispettoso o lesivo della professionalità del [redacted] cui la società, anche a seguito delle rimostranze del ricorrente di data 8.07.14, aveva ribadito la propria fiducia e stima (cfr. doc. 25 parte appellata).

Considerati gli oneri probatori gravanti sulle parti in punto demansionamento, non ritiene la Corte che questa prova sia stata raggiunta dalla parte appellante, né in punto an, né in punto danno.

In tema Cass. 21/19: "... *Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.*"

Ne consegue che la lamentata sussistenza della giusta causa ai fini delle dimissioni del 22.09.14, non sussiste non avendo parte appellante provato il demansionamento.

6. Le considerazioni che precedono consentono di rigettare la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 16 del CCNL; norma contrattuale che disciplina il diritto al preavviso del dirigente il quale risolve il rapporto di lavoro entro 60 giorni nei casi di " *mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione*", non essendosi verificato, per quanto esposto, alcun mutamento sostanziale della posizione del dirigente nella realtà aziendale.



Peraltro, come osservato dalla parte appellata, trattasi di norma mai citata dal dirigente il quale, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva sempre invocato il diritto al preavviso in ragione della giusta causa.

Domanda diversa da quella fondata sulla disposizione contrattuale citata.

In tema Cass. 17990/15 :”.. *In tema di personale dirigente privato, l'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000, nel riconoscere al dirigente, che, per effetto del "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni", risolve entro sessanta giorni il rapporto di lavoro, oltre al diritto al trattamento di fine rapporto, anche un'indennità sostitutiva del preavviso pari a quella spettante in caso di licenziamento, costituisce un'ipotesi autonoma di risoluzione rispetto alla giusta causa di recesso, che può essere eventualmente integrata dal demansionamento.*”.

La diversità delle domande ne impedirebbe la proponibilità in grado di appello a fronte delle note decadenze del rito; peraltro neppure nell'atto di appello parte appellante ha invocato l'erronea applicazione della disposizione, fermo restando l'ulteriore rilievo di parte appellata dell'inosservanza del termine di 60 giorni previsto dalla disposizione .

La mancanza di devoluzione impedisce al giudice di appello di valutare la questione anche sotto il profilo della decadenza o meno dell'interessato che ad avviso dell'appellata non aveva rispettato il termine contrattuale citato.

7. L'appello deve pertanto essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della domanda azionata (scaglione 52.000-260.000) e dei criteri minimi avendo le parti riproposto in appello le medesime argomentazioni difensive del primo grado, sono poste a carico della parte appellante soccombente.

Considerato il rigetto per infondatezza dell'impugnazione proposta, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza, per i motivi relativi all'oggetto della controversia, o per motivi soggettivi.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado liquidate in euro 4758,00 per compensi professionali, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge:



- Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Venezia, 28 febbraio 2019

Il Consigliere Estensore

Dott. Annalisa Multari

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Perina

